



COMUNE DI CALVATONE

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I) - APPROVAZIONE

Nr. Progr. 11

Data 28/04/2021

Seduta NR. 2

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/04/2021

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 28/04/2021 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome      | Pre. | Cognome e Nome    | Pre.              | Cognome e Nome    | Pre. |
|---------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| PATELLI VALERIA     | S    | SIMONAZZI MONICA  | S                 | MALINVERNO ANDREA | S    |
| CAPRA PAOLO         | S    | OTTOBONI MAURIZIO | S                 |                   |      |
| ARDOLI THOMAS       | S    | CAVANZANI MONIA   | S                 |                   |      |
| PINI GIANNI         | S    | MALERBA LARA      | S                 |                   |      |
| BERETTA TAMARA      | S    | PINI PIERPAOLO    | S                 |                   |      |
| Totale Presenti: 11 |      |                   | Totali Assenti: 0 |                   |      |

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il PATELLI VALERIA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana, come sostituito dall'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sancisce, al terzo periodo, che *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”*;

- che l'art. 119 della Costituzione, come sostituito dall'art. 5 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e successivamente modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, prevede, ai commi 1 e 2, che *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.”*;

- che l'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplinante la potestà regolamentare dell'ente locale in materia di entrate, al comma 1, testualmente recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

- che l'art. 149 (Principi generali in materia di finanza propria e derivata) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai commi da 1 a 3, testualmente recita: *“1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

- che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce al 31 dicembre il termine entro il quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*, e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”, che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2021;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni contenute all’art. 1, commi da 816 a 847, della citata Legge n. 160/2019, come modificata dalla Legge n. 178/2020:

- a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico) che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
  - il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
  - il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
  - il presupposto del canone è:
    - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
    - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
  - l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del punto precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del punto precedente;
  - il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
    - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
    - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- (...)
- inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE**

- il nuovo c.d. canone mercatale di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare di cui al comma 842 del medesimo articolo 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 847, primo periodo, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., sono abrogati i capi I (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) e II (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari) e 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme che disciplinano il nuovo canone unico;

CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni sopra citate, è necessario provvedere, entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, all'istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, dei canoni di cui ai citati commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., attraverso l'approvazione di apposito regolamento che disciplini il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ed il canone mercatale, in luogo dei prelievi disciplinati dalle richiamate disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 1, comma 847, primo periodo, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che, per l'esercizio 2021, aveva disposto il differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

- il decreto 13 gennaio 2021, emanato dal Ministro dell'interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2021, n. 13, che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, ed ha autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto «sostegni»), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», con il quale il Governo ha ulteriormente rinviato, al 30 aprile, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

DATO ATTO che la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 risultano in corso di approvazione;

VISTO lo schema di "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", nel testo, costituito da n. 72 (settantadue) articoli numerati senza interruzione, predisposto dall'Ufficio Tributi e sottoposto all'esame di questo Consiglio;

RITENUTO il proposto schema di "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" meritevole di approvazione in quanto rispettoso delle sopraccitate disposizioni;

**CONSIDERATO:**

- che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE**

modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”;

- che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;

- che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, primo periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 diramata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

PRESO ATTO che, come chiarito dalla citata circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, “[...] il più volte citato comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la cui natura non tributaria è stata in più occasioni affermata dalla Corte di cassazione e quindi confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 64 del 14 marzo 2008. I comuni che hanno escluso l'applicazione della TOSAP e assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, pertanto, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).”;

RITENUTO, in forza dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, che anche il nuovo canone patrimoniale, non avendo natura tributaria, non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO che, per la medesima motivazione, sulla proposta di regolamento in esame non debba essere acquisito il parere del revisore dei conti;

UDITA la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce alla competenza del consiglio comunale l'approvazione dei regolamenti, salva l'ipotesi dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE**

ACCERTATA la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento, per effetto del combinato disposto l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 1, commi 821 e 837, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

DATO ATTO che il regolamento comunale qui approvato avrà effetto dal 1° gennaio 2021, a norma del sopra trascritto art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 1, commi 821 e 837, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;

**VISTI:**

- lo "Statuto comunale";
- il "Regolamento di contabilità";
- il "Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali";
- il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, e per alzata di mano da N. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate e recepite, il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", di cui all'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., vigente dall'anno 2021, nel testo, costituito da n. 72 (settantadue) articoli numerati senza interruzione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione del regolamento comunale in oggetto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4) DI DARE ATTO che, per effetto del disposto dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto Comunale, il qui approvato regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune di Calvatone;

5) DI DARE ATTO che il regolamento comunale qui approvato avrà effetto dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 1, commi 821 e 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

6) DI DARE ATTO che, dalla data di entrata in vigore del regolamento qui approvato, ogni altra eventuale disposizione regolamentare in contrasto con lo stesso si intende abrogata;

7) DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione dei coefficienti, delle tariffe e delle eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni nel rispetto del Regolamento approvato con il presente provvedimento e delle esigenze di bilancio;

8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ed all'Ufficio Tributi del Comune di Calvatone, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

9) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, nel sito internet istituzionale del Comune di Calvatone, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

10) DI ASSolvere agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di concludere, tempestivamente, il procedimento e di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli atti conseguenti,

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano dai 10 (dieci) Consiglieri presenti votanti presso la sede comunale

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

**Allegato**

**COMUNE DI CALVATONE**

**(Provincia di CREMONA)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 11 del 28/04/2021**



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

|   |    |
|---|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....   | 10 |
| Articolo 1– Disposizioni comuni .....   | 10 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....   | 10 |
| Articolo 2- Disposizioni di carattere generale .....  | 10 |
| Articolo 3- Funzionario Responsabile.....   | 10 |
| Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari .....   | 11 |
| Articolo 5– Autorizzazioni .....  | 11 |
| Articolo 6- Anticipata rimozione.....   | 11 |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni .....  | 12 |
| Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....   | 12 |
| Articolo 9– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .....   | 12 |
| Articolo 10 – Presupposto del canone.....   | 13 |
| Articolo 11- Soggetto passivo .....   | 13 |
| Articolo 12- Modalità di applicazione del canone .....  | 13 |
| Articolo 13– Definizione di insegna d’esercizio .....   | 13 |
| Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                                    | 14 |
| Articolo 15– Dichiarazione.....   | 14 |
| Articolo 16- Pagamento del canone .....   | 14 |
| Articolo 17– Rimborsi e compensazione .....   | 15 |
| Articolo 18- Accertamento .....   | 15 |
| Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....  | 16 |
| Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari .....  | 16 |
| Articolo 21– Riduzioni .....  | 16 |
| Articolo 22- Esenzioni .....  | 16 |
| CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....  | 17 |
| Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni.....   | 17 |
| Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni.....   | 17 |
| Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette .....  | 18 |
| Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni.....   | 18 |
| Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni .....   | 18 |
| Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo .....   | 19 |
| Articolo 29- Riduzione del diritto.....   | 19 |
| Articolo 30- Esenzione dal diritto.....   | 19 |
| Articolo 31- Pagamento del diritto.....   | 20 |
| Articolo 32- Norme di rinvio.....   | 20 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....  | 20 |
| Articolo 33– Disposizioni generali .....  | 20 |
| Articolo 34- Funzionario Responsabile .....   | 20 |
| Articolo 35- Tipologie di occupazioni .....   | 20 |
| Articolo 36- Occupazioni abusive.....   | 21 |
| Articolo 37- Domanda di occupazione.....  | 21 |
| Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione..... | 22 |
| Articolo 39- Obblighi del concessionario .....  | 22 |
| Articolo 40- Durata dell’occupazione .....  | 22 |
| Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione.....   | 23 |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

|  |    |
|--|----|
| Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....                  | 23 |
| Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....           | 23 |
| Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione .....                                  | 23 |
| Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                       | 23 |
| Articolo 46- Classificazione delle strade .....  | 24 |
| Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..... | 24 |
| Articolo 48- Modalità di applicazione del canone .....   | 24 |
| Articolo 49- Passi carrabili .....   | 25 |
| Articolo 50- Soggetto passivo .....  | 25 |
| Articolo 51- Agevolazioni .....  | 25 |
| Articolo 52- Esenzioni .....   | 26 |
| Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....                         | 27 |
| Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....                          | 27 |
| Articolo 55- Accertamento e riscossione coattiva .....   | 27 |
| Articolo 56- Rimborsi .....  | 27 |
| Articolo 57- Sanzioni .....  | 28 |
| Articolo 58- Attività di recupero .....  | 28 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE .....  | 28 |
| Articolo 59– Disposizioni generali .....   | 28 |
| Articolo 60- Funzionario Responsabile .....  | 28 |
| Articolo 61- Domanda di occupazione.....   | 29 |
| Articolo 62- Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....                       | 29 |
| Articolo 63- Classificazione delle strade .....  | 29 |
| Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni ..... | 29 |
| Articolo 65 - Occupazioni abusive.....   | 30 |
| Articolo 66- Soggetto passivo .....  | 30 |
| Articolo 67- Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....                         | 30 |
| Articolo 68- Accertamento e riscossione coattiva .....   | 30 |
| Articolo 69- Rimborsi .....  | 31 |
| Articolo 70- Sanzioni .....  | 31 |
| Articolo 71- Attività di recupero .....  | 31 |
| Articolo 72 – Entrata in vigore .....  | 31 |
| Allegato 1 “Impianti pubblicitari” .....   | 32 |
| Allegato 2 “Impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni”.....                    | 38 |
| Allegato 3 “Classificazione delle strade” .....  | 39 |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I) - APPROVAZIONE

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1– Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornalieri:
  - a) Sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno solare e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
  - c) Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia sono da considerare temporanee anche qualora il periodo di occupazione sia superiore a 365 giorni;
  - d) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
  - e) Le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 c. 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni sono considerate annuali;
  - f) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, cartelli e simili la durata minima di esposizione è stabilita in 30 giorni.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 2- Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

### **Articolo 3- Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

**Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dall' Allegato 1 al presente regolamento, denominato "Impianti Pubblicitari" che individua l'ubicazione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto dell'allegato 1 sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

**Articolo 5- Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il presente regolamento prevede di armonizzare gli iter autorizzativi con quanto previsto dalla disciplina del Codice della Strada. In via generale si stabilisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 art. 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, D.lgs 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Inoltre sono applicabili le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs n. 285/92, così come modificato dal D.Lgs. 360/93.

L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione dell'impianto pubblicitario, ovvero:

- qualora la collocazione dell'impianto pubblicitario ricada al di fuori del centro abitato si rimanda integralmente alle disposizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
- qualora la collocazione dell'impianto pubblicitario ricada nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada si applicherà il seguente procedimento amministrativo.

Il richiedente dovrà presentare presso lo sportello comunale o a mezzo PEC:

- a) domanda di installazione di impianto pubblicitario in carta da bollo da euro 16,00 indirizzata al Sindaco del Comune di Calvatone, contenente le proprie generalità, sottoscritta anche digitalmente, qualora inviata a mezzo PEC; Qualora il richiedente sia diverso dal proprietario dell'impianto e/o dal beneficiario del messaggio pubblicitario, devono essere riportate con esattezza le generalità dei soggetti sopra citati.
- b) esatta individuazione su estratto mappa dell'area in cui si richiede di installare l'impianto;
- c) disegno tecnico in duplice copia dell'impianto, sua descrizione, caratteristiche tecniche, certificato di conformità ove previsto;
- d) documentazione fotografica.

L'esame della domanda di installazione verrà effettuata dall'Area Tecnica, entro il termine di 90 giorni. L'atto di autorizzazione conterrà: estremi di riconoscimento del provvedimento, data di avvio e di chiusura dell'autorizzazione, tempi e modi di versamento del canone dovuto.

**Articolo 6- Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

***Articolo 7 - Divieti e limitazioni***

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative autorizzate dall'Amministrazione Comunale ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

***Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti***

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

***Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari***

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I) - APPROVAZIONE

#### ***Articolo 10 – Presupposto del canone***

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ***Articolo 11- Soggetto passivo***

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Articolo 12- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### ***Articolo 13– Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

**Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

**Articolo 15- Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente allo sportello comunale, ufficio relazioni con il pubblico, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

**Articolo 16- Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso la piattaforma PagoPa di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere presentata prima del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo dovuto viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 4,00 euro.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

***Articolo 17- Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 60 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

***Articolo 18- Accertamento***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

***Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

***Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari***

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone stabilito dalla giunta comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone stabilito dalla Giunta Comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

***Articolo 21- Riduzioni***

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

***Articolo 22- Esenzioni***

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

### **CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### ***Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche, la superficie e l'ubicazione degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono riportati in allegato 2.

#### ***Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Calvatone costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

***Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette***

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

***Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene registrata al protocollo dell'ente e annotata su apposito registro;
2. Le commissioni possono essere comunicate esclusivamente per i 45 giorni successivi alla data della richiesta. Non possono essere effettuate prenotazioni annuali;
3. I manifesti da affiggere devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione, che si esegue solo a seguito di apposizione del timbro datario e/o di registrazione della data su apposito registro;
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione. In ogni caso, per l'attivazione dell'urgenza, ovvero dell'affissione il giorno stesso il materiale da affiggere non potrà pervenire oltre le ore 11,00 del giorno medesimo, dal lunedì al sabato, il servizio non viene effettuato nei giorni festivi.
11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

***Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
  - a) Per richieste di affissione manifesti inferiori a 50 fogli;
  - b) Per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
  - c) Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.La maggiorazione di cui alle lettere a), b), c) sono stabilite dalla Giunta Comunale, applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio.

***Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

***Articolo 29- Riduzione del diritto***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

***Articolo 30- Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Calvatone e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

***Articolo 31- Pagamento del diritto***

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici attraverso al piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016.

***Articolo 32- Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

***CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

***Articolo 33– Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

***Articolo 34- Funzionario Responsabile***

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

***Articolo 35- Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

*Articolo 36- Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

*Articolo 37- Domanda di occupazione*

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

***Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione***

1. Sono di competenza dell' Area Tecnica il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, nonché dalla legge 7.8.1990 n. 241. Il procedimento per il rilascio di concessioni permanenti si chiude entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, mentre quello per il rilascio di concessioni temporanee si conclude in 30 giorni. Il rilascio del provvedimento concessione/autorizzazione costituisce titolo per l'occupazione.
3. L'atto di concessione è rilasciato, per quanto di competenza, dal Comune e senza pregiudizio di terzi e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 35 comma 3;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata;
  - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito al controllo e alla sicurezza della occupazione assentita;
  - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento;
  - g) la clausola "l'Amministrazione è sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche penale pretesa, molestia o richiesta anche giudiziaria avanzata da terzi in conseguenza dell'occupazione stessa".

***Articolo 39- Obblighi del concessionario***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha i seguenti obblighi:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

***Articolo 40- Durata dell'occupazione***

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

***Articolo 41- Titolarità della concessione o autorizzazione***

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

***Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione***

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

***Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione***

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

***Articolo 44- Rinnovo della concessione o autorizzazione***

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

***Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

***Articolo 46- Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come definite in allegato 3.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa base.
4. Con delibera di giunta vengono definite le tariffe applicate alla 2° e alla 3° categoria in misura proporzionalmente ridotta.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti le occupazioni temporanee con merci, attrezzature, banchi o impianti similari, in occasione di fiere e mercati, si applica la tariffa unificata relativa alla 1° categoria.

***Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - Fino a 12 ore, riduzione del 50%
  - Oltre alle 12 ore, tariffa intera.

***Articolo 48- Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

***Articolo 49- Passi carrabili***

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La richiesta da parte del proprietario comporta il versamento del canone.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

***Articolo 50- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

***Articolo 51- Agevolazioni***

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
  - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento;
  - d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

*Articolo 52- Esenzioni*

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nel regolamento di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- k) vasche biologiche;
- l) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

- s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- t) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali.

***Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente intestato al Comune, utilizzando strumenti di pagamento elettronici, attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

***Articolo 54- Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

***Articolo 55- Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

***Articolo 56- Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi di legge.

***Articolo 57- Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

***Articolo 58- Attività di recupero***

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

***CAPO V – CANONE MERCATALE***

***Articolo 59– Disposizioni generali***

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

***Articolo 60- Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I) - APPROVAZIONE

***Articolo 61- Domanda di occupazione***

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal precedente capo IV.

***Articolo 62- Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade, di cui all'allegato 3;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

***Articolo 63- Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate nelle categorie di cui all'allegato 3.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le riduzioni per le successive categorie vengono determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

***Articolo 64- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

***Articolo 65 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

***Articolo 66- Soggetto passivo***

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

***Articolo 67- Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

***Articolo 68- Accertamento e riscossione coattiva***

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

***Articolo 69- Rimborsi***

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi di legge.

***Articolo 70- Sanzioni***

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

***Articolo 71- Attività di recupero***

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

***Articolo 72 – Entrata in vigore***

Il presente regolamento produce i suoi effetti con decorrenza 1 gennaio 2021.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I) - APPROVAZIONE

## **Allegato 1 “Impianti pubblicitari”**

### **Parte 1: TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI e UBICAZIONE**

#### **Individuazione a titolo esemplificativo e non esaustivo**

#### Art. 1 Tipologie pubblicitarie

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.
2. Tra questi si distinguono: a. Cartelli; b. insegne d’esercizio; c. preinsegne; d. striscioni; e. locandine; f. standardi; g. segni orizzontali reclamistici; h. impianti pubblicitari di servizio; i. impianti di pubblicità e propaganda; j. sorgenti luminose.

#### Art. 2 CARTELLI

1. Si definisce ‘cartello’ un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.
2. I cartelli si distinguono dai supporti per manifesti nonché dalle insegne d’esercizio di cui al successivo articolo. I cartelli non possono essere posizionati sugli edifici, e non possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.
3. La superficie di ogni singolo cartello installato non potrà superare i 6 mq.
4. Se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata superiore a 1,5 m. la superficie potrà essere aumentata fino a 8,5 mq.
5. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, già esistano, a distanza dalla carreggiata inferiore a metri 0,50, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.
6. Per cartelli comunque disposti, sono da rispettare le distanze indicate dall’ art. 51 comma 4 punti a), b), c), d) del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
7. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
8. I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
9. È comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli nei punti indicati dall’art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16/12/92 n.495) nell’ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42.

#### Art. 3 INSEGNE DI ESERCIZIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

1. Si definisce “insegna d’esercizio” un manufatto contenente la scritta, il simbolo o similari, relativi al nome dell’esercente, la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell’esercizio e la sua attività prevalente, completata eventualmente dall’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura.
2. Le insegne di esercizio possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta. A seconda delle loro caratteristiche e collocazioni si suddividono in: a. frontale, se in aderenza al fabbricato; b. su palo se posta su supporto proprio; c. su tenda; d. a bandiera, se in aggetto.
4. L’insegna d’esercizio può essere installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nonché sulla parete esterna della attività cui si riferisce utilizzando gli appositi spazi previsti, o, in assenza, in prossimità all’architrave dell’ingresso e/o della vetrina ai piani terra.
5. Non sono consentite insegne d’esercizio posizionate al piano primo e superiori o sopra la copertura. In caso di attività che si svolgano al piano primo e superiori, ferme restando le limitazioni previste dagli strumenti urbanistici, potrà essere installata una targa esterna in prossimità dell’ingresso di detta attività.
6. Le insegne d’esercizio, quando collocate al di fuori degli infissi o degli appositi spazi in aderenza ai fabbricati esistenti non potranno avere superficie superiore a 5 mq. Per ogni stazione di rifornimento, può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 6 mq ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo.

#### Art. 4 PREINSEGNA

1. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
2. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
3. La preinsegna può essere collocata all’interno di spazi privati Se collocata sulla pubblica via è normata esclusivamente dal codice della strada.
4. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m.
5. Per le preinsegne comunque disposte, sono da rispettare le distanze indicate dall’ art. 51 comma 4 punti a), b), c), d) del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) per le zone in centro abitato e quelle indicate dal art. 51 comma 2 nelle Zona esterne.
6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
7. Le preinsegne non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
8. È comunque sempre vietato il posizionamento delle preinsegne nei punti indicati dall’art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 16/12/92 N.495) e nell’ambito e in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

Art.5 STRISCIONI, LOCANDINA E STENDARDO

1. Si definiscono 'striscioni, locandina e stendardo' gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa
2. Possono essere luminosi solo per luce indiretta. In particolare gli striscioni da situare esclusivamente su vie o piazze, ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, devono essere sostenuti unicamente da funi opportunamente dimensionate e agganciate a supporti esistenti preventivamente individuati o progettati. È comunque vietato il loro ancoraggio sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni della segnaletica stradale e sugli alberi.
3. Gli stendardi o "gonfaloni" possono essere ancorati esclusivamente sui pali preventivamente individuati e contrassegnati.

Le locandine possono essere esposte esclusivamente all'interno delle vetrine o nei locali aperti al pubblico.

Art. 6 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applicano le distanze minime.

Art. 7 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

1. Si definiscono "impianti pubblicitari di servizio" i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, etc.) recante uno spazio pubblicitario. Possono essere luminosi sia per luce propria che indiretta ed avere superficie inferiore ai 3 mq.
2. Per questa tipologia di impianti non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51, commi 2 e 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada purché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione stradale di cui al art. 23, comma 6 del Codice della Strada.
3. Rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio del finanziamento della manutenzione, o di altre forme di intervento economico, di aree pubbliche. I relativi progetti dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente.
4. Gli impianti di cui al comma precedente possono essere realizzati con mezzi pittorici o con tabelle a messaggio variabile, previa sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo nel quale saranno indicate la quantità e le finalità della devoluzione economica, gli obblighi e la durata dell'esposizione.
5. Detti impianti sono da considerare assimilati a messaggi di pubblicità temporanea e sono esposti per una durata non superiore alla durata dei lavori o del permesso di occupazione del suolo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

6. Per mezzi pittorici si intendono messaggi pubblicitari vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere.

7. Per tabelle a messaggio variabile si intendono quelli elementi monofacciali, con schermo luminoso ad altissima risoluzione atti a trasmettere immagini in rotazione continua, con una superficie non superiore a 12 mq (3 x 4 metri) vincolati a impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari.

8. La superficie dei mezzi pittorici non potrà essere superiore al 50% (trenta per cento) della superficie delle impalcature edilizie, ponteggi o recinzioni di cantiere cui saranno vincolate; le immagini potranno variare con cadenza mensile.

11. Rientrano in tale tipologia anche manufatti speciali appositamente progettati, installati da soggetti pubblici per la promozione di eventi o manifestazioni culturali la cui permanenza è consentita per la durata dell'evento o manifestazione a cui si riferiscono oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

12. Ai fini dell'imposta comunale gli impianti pubblicitari di servizio rientrano nella categoria "pubblicità ordinaria".

#### Art.8 IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

1. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti articoli.

2. Rientrano nella presente categoria, a titolo esemplificativo:

a. totem, ovvero i manufatti tridimensionali autoportanti con una o più facce finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.. Questi possono avere altezza massima di mt. 3,00 e superficie orizzontale di proiezione compresa entro una circonferenza del diametro massimo di mt. 0,90. Gli impianti pubblicitari di cui agli art. 8 c. 2 tipologie a, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta Comunale, possono essere ubicati esclusivamente all'esterno del centro abitato, in corrispondenza di aree adibite a parcheggio.

b. targhe, ovvero i manufatti bidimensionali finalizzati alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installati in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge. Non devono contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome il cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti: sporgenza dalla facciata non superiore a 4 cm, superficie non superiore a 1200 cmq, illuminazione solo per luce indiretta.

c. plance, ovvero una tipologia di stendardo bidimensionale mono o bifacciale costituito da una struttura di sostegno ancorata al suolo. Tale tipo di manufatto è ammesso solo lungo i margini stradali o all'interno dei piazzali adibiti a parcheggio ed è riservato esclusivamente agli esercenti dello spettacolo viaggiante per il periodo corrispondente alla loro presenza nel territorio comunale oltreché nella settimana precedente e nelle 24 ore successive.

e. aeromobili, che possono sorvolare mostrando scritte, striscioni, disegni fumogeni, non è comunque consentito il lancio di oggetti o manifestini.

f. esposizione di veicoli, consistente nell'attività di presentazione su suolo pubblico. Tale tipo di pubblicità è ammessa esclusivamente previo rilascio della concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

g. persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.

h. apparecchi amplificatori e simili. La pubblicità fonica fuori del centro abitato, così come definito al punto 8 dell'art. 3 del Codice della Strada e delimitato ai sensi dell'art. 4 dello stesso Codice è autorizzata nei modi e nei limiti di cui all'art. 59 del D.P.R. n.495/1992 e succ. mod. ed integrazioni. La pubblicità fonica entro il centro abitato è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Sia all'esterno che all'interno del centro abitato è comunque vietata nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri.

i. volantini, ovvero elementi bidimensionali privi di rigidità destinati alla diffusione diretta al pubblico. ***Tale tipologia di pubblicità è vietata su tutto il territorio comunale.*** E' altresì vietata mediante lancio da velivoli o veicoli, nonché mediante l'apposizione su veicoli in sosta. Non è inoltre consentita la distribuzione a mano, salvo ai soggetti di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. La distribuzione è consentita nei casi in cui venga effettuata mediante inserimento all'interno di cassette postali o all'interno di esercizi pubblici e commerciali. È comunque vietata la collocazione di volantini su infissi o soglie che si affacciano sulla pubblica via.

j. sorgente luminosa, la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile o effettuate su schermi o pareti riflettenti, nonché la pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose e/o cinematografiche.

k. bandiere, elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, manifestazioni o contenenti il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

l. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti lungo o in prossimità delle strade, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

## **Parte 2: REGOLE PER L'INSTALLAZIONE**

1. Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari, così come definiti Ai punti precedenti, oltre alle indicazioni contenute nel codice della strada art.23 e nel capo I del DPR 495/92 e 13 successive modifiche ed integrazioni, devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;

- devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale;

- le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;

- dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

- il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità;
- la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso
- è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
- nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti, dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento edilizio comunale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

**Allegato 2 “Impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni”**

Di seguito elenco delle ubicazioni e degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Calvatone

Via Verdi – in prossimità area esterna alle scuole elementari, presso parcheggio pubblico (4x2)

Via Umberto I – in prossimità del Civico 1, bordo strada (5x2)

Via Vecchia di Piadena - (2x2)

Via Garibaldi – angolo con Via Legorino (2x4 e 1x2)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
 DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
 MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
 S.M.I) - APPROVAZIONE

**Allegato 3 “Classificazione delle strade”**

**Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella 1<sup>a</sup> categoria ai fini dell’applicazione del canone unico**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                      |
|---------------|---|
| 0000012       | piazza donatore del sangue              |
| -----         | piazza Bedriaco – (Piazza della Chiesa) |

**Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella 2<sup>a</sup> categoria ai fini dell’applicazione del canone unico (Centro Abitato)**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>             |
|---------------|--------------------------------|
| 000001        | Via Umberto I                  |
| 000002        | Vicolo Cavallotti Felice       |
| 000003        | Vicolo dottore Bogni           |
| 000004        | Via Marconi Guglielmo          |
| 000005        | Vicolo Riviera d'Oglio         |
| 000006        | Vicolo di Mezzo                |
| 000007        | Vicolo Righelli                |
| 000008        | Vicolo Gorgi                   |
| 000009        | Via Malinverno Imo             |
| 000010        | Via Verdi Giuseppe             |
| 000011        | Vicolo Castaldi                |
| 000014        | Via XI Febbraio                |
| 000015        | Via Barili Augusto             |
| 000016        | Via Monte Oliveto              |
| 000017        | Via Santa Maria                |
| 000018        | Via Malinverno Carlo           |
| 000019        | Vicolo Tramonti                |
| 000020        | Via Borgo Antico               |
| 000021        | Vicolo Castello                |
| 000022        | Via Roma                       |
| 000023        | Via della Resistenza           |
| 000024        | Via Garibaldi Giuseppe         |
| 000025        | Via Sera                       |
| 000026        | Via Dalla Chiesa Carlo Alberto |
| 000027        | Via King Martin Luther         |
| 000028        | Via Otone Calvio               |
| 000029        | Via Legorino                   |
| 000030        | Via Vecchia di Piadena         |
| 000031        | Via XXV Aprile                 |



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 28/04/2021. OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE  
MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E  
S.M.I) - APPROVAZIONE

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 000032 | Via Don Veronesi   |
| 000033 | Via delle Missioni |
| 000042 | Via 2 Giugno       |

**Elenco delle strade, spazi ed aree pubbliche classificate nella 3<sup>a</sup> categoria ai fini dell'applicazione del canone unico (area Artigianale – Industriale e strade vicinali)**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>             |
|---------------|--------------------------------|
| 000035        | Strada Vicinale di Santa Maria |
| 000036        | Strada Vicinale Virsecchi      |
| 000037        | Strada Vicinale Postumia       |
| 000040        | Via Case Sparse                |
| 000044        | Via Monte Ortigara             |
| 000045        | Piazzale Pasubio               |
| 000047        | Via Adamello                   |
| 000049        | Via Maestà                     |
| 000050        | Via degli Alpini               |

**COMUNE DI CALVATONE**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Proposta **11** del **21/04/2021**

Numero Delibera **11** del **28/04/2021**

Settore/Servizio: **UFFICIO RAGIONERIA /**

---

OGGETTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E S.M.I) - APPROVAZIONE**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000*

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 28/04/2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO

F.to Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 28/04/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

*F.to VALERIA PATELLI*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **27/05/2021** al **11/06/2021** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 27/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA*

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il **06/06/2021**, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA*

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

*DOTT.SSA SABINA CANDELA*



# STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. MASSIMO VUOLO

*Commercialista - Revisore legale dei Conti - Consulente Aziendale Tributario Societario  
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese  
21100 VARESE - Via Manzoni, 12 - Tel. 0332.241163 - Fax. 0332.281203*

## L'Organo di Revisione

### Comune Calvatone

(Provincia di Cremona)

Verbale del 26/04/2021

**Parere sull'adottando regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile il Revisore dei Conti, Dott. Massimo Vuolo, esprime il proprio parere in merito alla proposta di adozione del regolamento in oggetto;

#### Il Revisore dei Conti

- VISTO l'art. 239 del TUEL ove si indica tra le funzioni dell'Organo di Revisione, l'espressione di pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- VISTO l'art. 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio a cui il bilancio di previsione fa riferimento;
- ESAMINATA la documentazione predisposta dal Servizio Tributi in relazione alla proposta di Regolamento;
- VERIFICATA la rispondenza con le norme attualmente in vigore, rispetto all'autonomia regolamentare concessa all'Ente.

Tutto ciò esaminato, visto e verificato,

#### ATTESTA

Che il regolamento in oggetto appare consono a disciplinare il tributo in oggetto di competenza dell'Ente comunale.

Calvatone, 26 aprile 2021



Il Revisore dei Conti

Dott. Massimo Vuolo